

"Le ~~parti~~ particolari condizioni di servizio di
o esigenti; le diverse funzioni svolte
o le interazioni, sentite il medico competente, vale bene
e l'opportunità di prescrivere raccomandazioni
unilaterali non raccomandate per le generalità
degli operatori"

V. M. I.

Unione
Uomo Uomo

see
The most forceful evidence of futurism



Consiglio Regionale della Puglia

X LEGISLATURA

Atto Consiglio n. 669

Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari"

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

L'articolo 1 è così sostituito:

Art. 1 – Obbligo vaccinale

1. La Regione, al fine di prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività, individua con la Delibera di cui al successivo articolo 4, i reparti dove consentire l'accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale.
2. Per tutte le altre vaccinazioni, normalmente non raccomandate per la generalità degli operatori, potrà essere valutata, a giudizio del medico competente e delle direzioni sanitarie ospedaliere o territoriali, l'opportunità o la necessità di utilizzo in particolari condizioni epidemiologiche o ambientali.
3. La copertura vaccinale tra gli operatori sanitari è un requisito per l'accreditamento delle strutture private accreditate con il SSR.

2

SUB ENENDAMENTO ENENDAMENTO SOSTITUTIVO
ART. 1.

IL COMMA 3 DELL'ART. 1 E' SOPPRESSO.

Far

affrontato

SUB EMENDAMENTO

EMENDAMENTO ART. 5 (SANZONI)

SOSTITUIRE LE PAROLE "AI CONNU" CON

" ALLI ART. 1 COMMA 1 E ALL'ART. 3 "

FM

EMENDAMENTO ART. 5 (SANZIONI)

SOSTITUIRE LE PAROLE "AI COMMI" CON "AGLI ARTICOLI"

J